

STATUTO AVAL ODV

AVAL – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ACLI LOMBARDIA ODV

TITOLO I - NATURA E FINALITA' DI AVAL ODV (ART. 1 - 5)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: "AVAL - Associazione di Volontariato delle Acli Lombardia ODV" di seguito, in breve "associazione".

La qualifica di "Organizzazione di Volontariato", in brevità "ODV" costituisce peculiare segno distintivo dell'AVAL e a tale scopo è inserita in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale in Milano, in via Bernardino Luini, 5 e la sua durata è illimitata.

Le sedi delle AVAL ODV sezioni provinciali sono indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 del presente statuto.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Comitato regionale.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità, le modalità operative e la struttura dell'AVAL ODV sono ispirate ai principi fondanti delle ACLI APS (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – Associazione di Promozione Sociale) ed in particolare ai valori di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'organizzazione.

In particolare l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- sostenere, in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo, percorsi di solidarietà, servizio e condivisione soprattutto nei confronti di persone, famiglie e comunità a rischio di esclusione sociale e/o in condizione di fragilità e vulnerabilità;
- promuovere la costruzione di una società più giusta e solidale, cooperando attivamente con i soggetti del sistema associativo delle ACLI APS e con altre realtà della società civile e del mondo delle Istituzioni in termini sussidiari: per la tutela, il riconoscimento e la promozione dei diritti delle persone e dei cittadini; per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute; per la promozione della qualità di vita, dell'istruzione e formazione, del lavoro;
- valorizzare e qualificare l'azione dei propri volontari e promuovere la diffusione di una cultura del dono, della reciprocità, della cittadinanza attiva.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte primariamente in favore di terzi, anche in collaborazione coi soggetti del sistema associativo delle ACLI APS, avvalendosi in modo prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dell'attività di volontariato dei propri associati sul territorio della Regione Lombardia.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – DEI SOCI E DEI VOLONTARI (ART. 6 – 9)

Art. 6 – Ammissione

1. Partecipano alla vita associativa dell'AVAL ODV, con parità di diritti e doveri, oltre ai soci fondatori, sottoscrittori dell'atto di costituzione dello statuto, i soci ordinari e sostenitori e le persone giuridiche che dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'AVAL ODV.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. Sono soci ordinari i volontari che si riconoscono nella proposta associativa dell'AVAL ODV e si impegnano per la realizzazione delle attività decise dal Comitato Regionale, d'intesa coi Comitati provinciali. Sono soci sostenitori i volontari che concorrono al sostegno economico delle attività dell'AVAL ODV e forniscono un particolare contributo alla sua vita associativa.

4. L'ammissione di nuovi soci è accolta dai rispettivi Comitati provinciali che devono prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e deliberarne l'iscrizione nel registro dei Soci a decorre dalla data di deliberazione da parte del Comitato provinciale. In caso di rigetto il Comitato provinciale deve comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta (30) giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Garanti, se istituito, o l'Assemblea regionale in occasione della prima convocazione utile e comunque entro sessanta (60) giorni dal ricevimento e la cui decisione è inappellabile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale, che deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea provinciale convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea regionale su proposta del Comitato Regionale, o dalle singole Assemblee provinciali su proposta dei Comitati provinciali di riferimento.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea regionale in occasione dell'approvazione del suo bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto nella propria Assemblea di riferimento direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento interno o da apposita delibera del Comitato Regionale.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea regionale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Comitato regionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Comitato regionale, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Comitato provinciale.

5. La delibera del Comitato provinciale che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6. Il Collegio dei Garanti, se istituito, o l'Assemblea regionale delibera solo dopo aver ascoltato entro sessanta (60) giorni, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato e la decisione è inappellabile.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato regionale e approvato dall'Assemblea regionale. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA AVAL ODV (ART. 10 - 12)

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Art. 10 - AVAL ODV, le autonomie giuridiche, economiche-finanziarie, amministrative, contabili e patrimoniali e principi generali

1. AVAL ODV garantisce il rispetto dei principi che qualificano in termini generali l'associazione, ne determina l'identità e ne caratterizza il ruolo e l'azione, inoltre:
 - definisce gli obiettivi e le linee programmatiche e ne verifica l'attuazione,
 - autorizza la costituzione delle AVAL ODV sezioni provinciali, tramite l'Assemblea regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno;
 - promuove e favorisce i rapporti tra tutte le AVAL ODV sezioni provinciali,
 - prevede forme e modalità di coordinamento tra essi
 - ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e sull'uso del nome e dei segni distintivi dell'associazione.
2. AVAL ODV agisce nel territorio lombardo per il tramite delle AVAL ODV Sezioni Provinciali. Ogni AVAL ODV Sezione Provinciale:
 - agisce in relazione alle proprie responsabilità giuridiche, economiche e finanziarie determinate dalle disposizioni del presente Statuto e gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, fiscale e contabile;
 - persegue attività d'interesse generale di cui all'art. 3 e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'art. 2 e agisce in correlazione all'AVAL ODV e alle altre AVAL ODV sezioni provinciali;
 - si avvale, nella pluralità delle attività e nelle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei fini istituzionali summenzionati.
3. AVAL ODV e le AVAL ODV Sezioni Provinciali, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione nei rispettivi ambiti:
 - gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, fiscale e contabile;
 - può essere titolare di beni, mobili e immobili;
 - può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
 - stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
 - può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela dell'associazione o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun AVAL ODV Sezione Provinciale, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri AVAL ODV.

Art. 11 - Principi generali degli organi sociali di AVAL ODV

1. Gli organi sociali regionali e provinciali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti, se istituito, hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti di tutti gli organi sociali di AVAL ODV non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Principi generali delle Assemblee provinciali e regionale

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. Le Assemblee provinciali e regionale rappresentano nel loro insieme l'organo sovrano dell'associazione e gli associati hanno diritto di partecipazione. Esse sono il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una gestione generale dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea provinciale solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Comitato provinciale o regionale o di altro organo sociale.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione da parte del Comitato provinciale.
6. I componenti del Comitato provinciale (nell'ambito delle Assemblee provinciali) e i componenti del Comitato regionale (nell'ambito dell'Assemblea regionale) non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dell'eventuale preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

SEZIONE II – DELLE GESTIONE E DELLE RISORSE - PARTI COMUNI (ART. 13 – 15)

Art. 13 - Libri sociali

1. AVAL ODV e AVAL ODV sezioni provinciali hanno l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblee regionale e provinciali;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato regionale e dei Comitati provinciali;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a) ed e) sono tenuti a cura del Comitato regionale. I libri di cui alla lettera b) e c) sono tenuti per competenza dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali, i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche di AVAL ODV e delle AVAL ODV sezioni provinciali sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SEZIONE III – DELL’AVAL ODV (ART. 16– 23)

Art. 16 – Definizione e competenza

1. AVAL ODV esprime e rappresenta l'identità, gli scopi, le finalità associative, ne tutela il nome e i segni distintivi, promuove, fatta salva l'autonomia economica e giuridica delle AVAL ODV sezioni provinciali, il perseguimento degli scopi statutari. Ha rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, nel territorio regionale, nazionale e internazionali.

Art. 17 – Organi sociali AVAL ODV

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea regionale;
- b) il Comitato Regionale;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

Art. 18 - Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è composta dai componenti dei Comitati provinciali delle AVAL ODV sezioni provinciali. È convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea regionale si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente entro quaranta (40) giorni dalla richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei componenti dei Comitati provinciali, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Comitato regionale.

3. L'Assemblea regionale è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente di AVAL ODV o, in sua assenza, dal vicePresidente. L'Assemblea regionale ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Comitato regionale scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- c) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione di AVAL ODV;
- d) deliberare la quota sociale annuale;
- e) eleggere e revocare, qualora se ne ravvisi la necessità, i componenti dell'Collegio dei Garanti;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato regionale ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato regionale per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato regionale;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'Assemblea regionale straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

6. L'Assemblea regionale in forma ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti

7. Per le modifiche dello Statuto o per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, sono chiamate ad esprimersi le Assemblee provinciali.

8. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea regionale elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea regionale viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 19 – Comitato regionale

1. Il Comitato regionale è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Comitato regionale è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Comitato regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicePresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Comitato regionale svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

6. Il Comitato regionale ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire la contabilità e predisporre l'eventuale preventivo e il bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- i) eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- j) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato regionale oppure anche tra i non soci;
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato regionale adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- m) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato e alle Assemblee;
- n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Comitato stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

7. Il Comitato regionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato regionale per tre volte consecutive. Il Comitato regionale può essere revocato dall'Assemblea regionale con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato regionale effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Comitato, nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8. Il Comitato regionale è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

9. Il Comitato regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni, rappresentanti di eventuali sezioni interne e gruppi di lavoro nonché responsabili e rappresentanti dei soggetti del sistema associativo delle ACLI APS.
11. Le riunioni del Comitato regionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
13. Di ogni riunione del Comitato regionale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato regionale.
Art. 20 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato regionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente: - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - dà esecuzione alle delibere del Comitato regionale; - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato regionale; - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale
1. L'Assemblea regionale nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
Art. 22 - Collegio dei Garanti
1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I

componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, <i>ex bono et aequo</i> e senza formalità di procedure.
Art. 23 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale di AVAL ODV inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato regionale e devono essere approvati dall'Assemblea regionale entro il mese di aprile, o, in caso di impossibilità, comunque entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
SEZIONE IV - DELLE AVAL ODV SEZIONI PROVINCIALI (ART. 24 - 29)
Art. 24 - Definizione e competenze
1. Sono costituite ai sensi dell'art. 10, del presente statuto le seguenti AVAL ODV sezioni provinciali: - AVAL ODV sezione provinciale di Bergamo con sede legale nel Comune di Bergamo - AVAL ODV sezione provinciale di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia - AVAL ODV sezione provinciale di Como con sede legale nel Comune di Como - AVAL ODV sezione provinciale di Cremona con sede legale nel Comune di Cremona - AVAL ODV sezione provinciale di Lecco con sede legale nel Comune di Lecco - AVAL ODV sezione provinciale di Lodi con sede legale nel Comune di Lodi - AVAL ODV sezione provinciale di Mantova con sede legale nel Comune di Mantova - AVAL ODV sezione provinciale di Milano Monza e Brianza con sede legale nel Comune di Milano - AVAL ODV sezione provinciale di Pavia con sede legale nel Comune di Pavia - AVAL ODV sezione provinciale di Sondrio con sede legale nel Comune di Sondrio - AVAL ODV sezione provinciale di Varese con sede legale nel Comune di Varese
2. Ogni AVAL ODV sezione provinciale esprime e rappresenta nell'ambito territoriale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di volontariato e iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche dell'associazione. Promuove la diffusione AVAL ODV sul territorio.
3. Il trasferimento della sede legale delle AVAL ODV sezioni provinciali all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Comitato provinciale.
Art. 25 - Organi sociali AVAL ODV sezione provinciale
1. Gli organi di AVAL ODV sezione provinciale sono: a) l'Assemblea; b) il Comitato provinciale; c) il Presidente provinciale;
Art. 26 - Assemblea provinciale
1. L'Assemblea provinciale è composta dagli iscritti all'associazione appartenenti al territorio provinciale. È convocata dal Presidente provinciale in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze di AVAL ODV sezione provinciale.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente entro quaranta (40) giorni dalla richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Comitato provinciale.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. L'Assemblea provinciale ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Comitato provinciale scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare l'eventuale preventivo, il bilancio di esercizio e la relazione di missione dell'AVAL ODV sezione provinciale;
- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato provinciale ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato provinciale per motivi di urgenza;
- e) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. Per le modifiche al presente statuto per le parti specifiche e per le parti generali rimanda all'art. 30 del presente Statuto. Per lo scioglimento di AVAL ODV sezione provinciale si rimanda all'art. 31 del presente Statuto.

6. L'Assemblea provinciale è regolarmente costituita in forma ordinaria, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea provinciale elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente provinciale.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea provinciale e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'AVAL ODV sezione provinciale per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci dell'AVAL ODV sezione provinciale. Le decisioni dell'Assemblea provinciale sono impegnative per tutti i soci territoriali.

Art. 27 – Comitato provinciale

1. Il Comitato provinciale è l'organo di governo e di amministrazione dell'AVAL ODV sezione provinciale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Comitato provinciale è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Comitato provinciale elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicePresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Comitato provinciale svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

6. Il Comitato provinciale ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea provinciale;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale l'eventuale preventivo, il bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- h) eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- i) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato provinciale oppure anche tra i non soci;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato provinciale adottati dal Presidente provinciale per motivi di necessità e di urgenza;

k) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; l) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
7. Il Comitato provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato provinciale stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato provinciale per tre volte consecutive. Il Comitato provinciale può essere revocato dall'Assemblea provinciale con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato provinciale effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Comitato, nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
8. Il Comitato provinciale è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
9. Il Comitato provinciale si riunisce, su convocazione del Presidente provinciale, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni, rappresentanti di eventuali sezioni interne e gruppi di lavoro nonché responsabili e rappresentanti dei soggetti del sistema associativo delle ACLI APS.
11. Le riunioni del Comitato provinciale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
13. Di ogni riunione del Comitato provinciale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato provinciale.
Art. 28 - Il Presidente provinciale
1. Il Presidente provinciale è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato provinciale tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente provinciale: - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - dà esecuzione alle delibere del Comitato provinciale; - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato provinciale; - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato provinciale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente provinciale.
Art. 29 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale di AVAL ODV sezione provinciale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato provinciale e devono essere approvati dall'Assemblea provinciale entro il mese di aprile o, in caso di impossibilità, comunque entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

TITOLO IV – DELLA DISPOSIZIONI DIVERSE (ART. 29 – 32)

Art. 30 – Modifiche allo statuto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo sullo scioglimento, in forma straordinaria l'associazione chiama i soci di AVAL ODV ad esprimersi in forma diretta sulle modifiche statutarie attraverso le Assemblee provinciali delle AVAL ODV sezioni provinciali che deliberano con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 31 – Scioglimento delle AVAL ODV sezioni provinciali e devoluzione del patrimonio

1. Ogni AVAL ODV sezione provinciale si scioglie con deliberazione della propria Assemblea, validamente costituita con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. La maggioranza nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolgerà il patrimonio. Ferma la responsabilità dell'AVAL ODV sezione provinciale disciolta e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni vengono devoluti ad AVAL ODV.

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio di AVAL ODV

1. In caso di scioglimento, in forma straordinaria l'associazione chiama i soci i soci di AVAL ODV ad esprimersi in forma diretta attraverso le Assemblee provinciali che deliberano con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.